

Al Direttore Generale
e, p.c., Al Magnifico Rettore
Al Personale PTAB
Sede

Oggetto: Conferimento incarichi in conformità al CCNL e relazioni sindacali

Facendo seguito alle interlocuzioni intercorse nell'incontro di **contrattazione** del 28 ottobre u.s. ribadiamo quanto segue:

Emerge sempre di più la situazione anomala di una contrattazione sulla ripartizione dei Fondi negli ultimi mesi dell'anno. Ancora una volta, pur con fondi in leggero incremento non è possibile avviare un ragionamento che porti a riconoscere nuove figure, nel rispetto del CCNL **attualmente in vigore** che, lo ribadiamo prevede:

1. **Con riferimento ai funzionari** (Art. 87 c. 1 CCNL): previo avviso interno, l'assegnazione di incarichi a termine di natura organizzativo-gestionale, specialistica o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni dell'Area di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una specifica indennità di posizione organizzativa. In altre parole ai funzionari possono essere assegnate solo posizioni che possono essere organizzative o professionali (non necessariamente prevedono la gestione di risorse umane).
2. **Con riferimento alle elevate professionalità** (Art. 88): devono essere attribuiti incarichi ad elevata autonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'Area delle elevate professionalità.

Le responsabilità connesse agli incarichi di cui presente articolo possono avere prevalente contenuto gestionale ovvero, nel caso in cui sia richiesta l'iscrizione ad albi professionali, prevalente contenuto professionale. In ogni caso, essi sono conferiti su posizioni di elevata responsabilità e alta qualificazione e specializzazione, con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni, in base alle proprie esigenze organizzative.

Tali figure devono essere individuate con criteri oggettivi per l'individuazione di attività meritevoli di assegnazione di indennità di responsabilità e funzioni specialistiche nonché, data la scarsità di risorse, una graduazione per meglio orientare le assegnazioni, oltre evidentemente alle indennità obbligatorie per legge, ad esempio il **Referente per la gestione dei rapporti con le OO.SS. e le RSU** che dovrebbe essere un essenziale punto di riferimento anche in merito ai contenuti normativi.

In altri Atenei si fa riferimento a criteri, quali:

- Conoscenze tecniche e/o scientifiche molto approfondite (meglio se supportate dal titolo di studio corrispondente, quale laurea, master, specializzazione post laurea, dottorato di ricerca, o abilitazione professionale);
- conoscenza e capacità di utilizzo di apparecchiature molto avanzate e/o particolarmente complesse;
- conoscenza e capacità di gestire processi organizzativi molto avanzati e/o particolarmente complesse;
- creatività, capacità di innovazione e sperimentazione avanzata in campo tecnico, amministrativo-gestionale, tecnologico e/o scientifico;
- riconosciuta competenza professionale tecnica a livello almeno nazionale nelle materie inerenti all'attività svolta;
- elevate difficoltà nel reperimento di persone con le necessarie competenze sul mercato del lavoro.

Allo stato attuale però si pone il problema di prendere atto, sanandole, situazioni nelle quali i colleghi hanno svolto attività di questo tenore.

Per quanto riguarda la figura del **Responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali**, è noto che l'art. 139 del D lgs 174/2016, al comma 2 recita *"L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente."*

L'Ateneo ha provveduto a nominare il Responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali con DDG Rep. 1860 Prot. 45614 del 30/05/2018. Ci risulta che la nomina non sia mai stata revocata e sia stata regolarmente comunicata alla Corte dei conti. Il citato DDG è stato richiamato anche nella nomina a RUP dello stesso collega, proprio per i Conti giudiziali 2024, con provvedimento del luglio 2025.

Ci pare pertanto che, essendo quello ex art 139 del D lgs 174/2016, un ruolo previsto per legge, non possa essere annullato da un regolamento, né da un provvedimento di Ateneo.

L'incarico, oltre ad essere stato attribuito con Decreto del Direttore generale, è stato regolarmente e con continuità svolto dal 2018 ad oggi, rispondendo pertanto a quanto stabilito dal vigente CCNL, relativamente all'attribuzione di indennità ai sensi dell'art. 87 dello stesso.

Con riferimento, invece, alla figura dell'**Amministratore Titulus di Ateneo** ci risulta che dal 2011 fosse previsto uno specifico incarico come amministratore di sistema e fino ad allora due persone distinte svolgevano i due incarichi - Responsabile dell'allora Ufficio Protocollo e di Responsabile di amministratore di sistema. Nella valutazione del 2011 entrambi gli incarichi sono stati valutati, nonostante fossero in capo ad un unico collega e tale ulteriore incarico nel 2013 è stato confermato. Nel 2015, inoltre, è avvenuto un aumento della PO in considerazione dell'incarico di amministratore Titulus. Il fatto che anche negli ultimi accordi sia presente il ruolo, anche se retribuito simbolicamente, conferma sia la permanenza dei due ruoli che il riconoscimento da parte dell'Amministrazione degli stessi.

Prendiamo inoltre atto del fatto che con il nuovo contratto **i funzionari possono avere solo PO**, con una retribuzione minima riconosciuta di € 1.033 e che gli interim sono previsti solamente per gli incarichi ricoperti dai dirigenti e EP, non per le altre categorie. L'interim deve avere carattere temporaneo, non potrebbe quindi essere applicato ad una funzione che si svolge continuativamente dal 2011.

Alla luce di quanto esposto riteniamo si debba prendere atto del fatto che in questo caso debbano essere attribuite due posizioni organizzative, individuando la soluzione operativa che impatta al minimo sul Fondo salario accessorio

Ribadiamo, pertanto, che non è accettabile rinunciare a remunerare il lavoro svolto per attività assegnate formalmente e che di fatto sono state svolte. Anche nell'ottica di evitare il contenzioso che potrebbe inficiare la validità di tutto l'accordo di contrattazione integrativa.

Duole inoltre rilevare che, sebbene sia stata una richiesta più volte presentata negli incontri di contrattazione, anche in sede di discussione sul regolamento PEA, nulla ci è stato comunicato sulla rappresentatività delle sigle e delle RSU chiamate a contrattare, riteniamo sia un fatto molto grave e chiediamo di rimediare al più presto.

Per quanto riguarda il regolamento PEA riteniamo che l'unico modo per addivenire a contenuti accettabili sia l'istituzione di un tavolo tecnico nel quale si possano sviscerare gli aspetti complessi. Le posizioni sono al momento incompugnabili e i tempi strettissimi. Ciononostante, abbiamo un regolamento PEA sottoscritto nel 2024 ancora vigente, che era stato firmato da alcune sigle con la motivazione che, utilizzato per alcune tornate, avrebbe permesso un equo accesso al passaggio di tutto il personale.

Comunichiamo pertanto, che non prenderemo parte a nessun ulteriore incontro sul tema che verta sul regolamento PEA 2025, siamo invece disponibili all'avvio di un'attività di revisione con la modalità operativa di cui sopra nei primi mesi del 2026.

È stato affermato nello scorso incontro di contrattazione che il CDA avrebbe approvato la nuova tecnostruttura e ci auguriamo che tale cambiamento sia risolutivo di tanti problemi organizzativi riscontrati, uno fra tutti l'istituzione dell'Ufficio Formazione. Chiediamo pertanto di poter prendere visione dell'organigramma e delle linee guida relative.

Cogliamo l'occasione, infine, per domandare il motivo **del mancato rinnovo del Comitato unico di garanzia**, la cui composizione ci risulta scaduta dal mese di maggio, il mancato rinnovo della composizione di questo organo ci preoccupa in quanto, com'è noto, tratta di garantire le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni si propone di assicurare all'interno della nostra Università un ambiente di studio e di lavoro positivo per tutte e tutti - docenti, tecnici, amministrativi, studenti, collaboratori, dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca. Analogamente chiediamo informazioni sulla figura della **Consigliera/Consigliere di fiducia**.

F.to Le Segreterie

FLC-CGIL

Le RSU dell'Università degli studi di Sassari